

A.P.S.P. GIACOMO CIS

38067 L E D R O (Trento)
Telefono (0464) 591042 - Fax (0464) 591414
Codice Fiscale 84000620223
Partita I.V.A. 00951530229

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 22 MARZO 2023

OGGETTO: Definizione della posizione del Direttore della APSP – atto organizzativo.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 18.00, convocato dal Presidente con avviso recapitato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

Dubini Marisa
Toniatti Maria Teresa
Berlanda Paolo
Calcari Ermanno
Fedrigotti Anna
Lo Re Daniele
Morghen Raffaella

Assenti i Signori:

Assiste e verbalizza il Direttore dott. Paolo Bortolamedi

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: Definizione della posizione del Direttore della APSP – atto organizzativo.

Premesse:

- Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC con propria delibera n. 586 del 26 giugno 2019, avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”, ha chiarito in merito agli obblighi di trasparenza "rinforzata", consistente nella pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali previsti dall'art. 14 lett. f) d. lgs. n. 33/2013 per i soli Dirigenti generali, intesi ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4, d. lgs. n. 165/2001.
- Il d.lgs. n. 97 del 2016, che ha modificato il d.lgs. 33/2013, costituisce, al momento, il punto d’arrivo del percorso evolutivo in materia di trasparenza amministrativa intesa come “accessibilità totale” delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche.
- Nell’ambito delle modifiche operate al d.lgs. 33/2013, va ricordata quella dell’art. 14, co. 1-bis in combinato disposto con il co. 1, e del co. 1-ter le cui disposizioni sono oggetto della questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte.
- L’art.14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1-bis estende l’obbligo di pubblicazione appena descritto, oltre che per i già previsti titolari di incarichi politici, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Il comma 1-ter, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme.
- Tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, oggetto del giudizio di costituzionalità, rilevano quelli di cui alla lett. c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del co. 1, nonché il co. 1-ter dell’art. 14 (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica).
- Nel merito, l’ANAC aveva fornito indicazioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit. con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.
- In tale delibera era stato specificato che gli obblighi di pubblicazione, come declinati nell’art. 14, co.1-bis per i titolari di incarichi dirigenziali, gravano su tutti i dirigenti pubblici, siano essi titolari di incarichi amministrativi di vertice e meno.
- Nel merito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, sopra richiamata, viene evidenziato che la disciplina legislativa censurata - che estende a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicazione di dati già in vigore per i titolari di incarichi politici - opera su un terreno nel quale “risultano in connessione – e talvolta anche in visibile tensione – diritti e principi fondamentali”, vale a dire, da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all’intangibilità della sfera privata, contemporaneamente tutelato sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato; dall’altra, i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), al buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). La Corte esprime un giudizio di ragionevolezza delle scelte legislative e opera un bilanciamento tra i due diritti fondamentali di rilievo analogo.

- La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, (...) anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

- La Corte ritiene, infatti, che la conoscenza del complesso delle informazioni e dei dati personali di natura reddituale e patrimoniale contenuti nella documentazione oggetto di pubblicazione, per come è formulata la norma rivolta in modo indiscriminato a tutti i dirigenti pubblici, non appare né necessaria né proporzionata rispetto alle finalità perseguite dalla legislazione sulla trasparenza.

- La Corte ha ritenuto di indicare nell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, un parametro normativo per operare in via interpretativa quella graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali ritenuta fondamentale per bilanciare il diritto alla trasparenza amministrativa con il diritto alla riservatezza. L'art. 19, in particolare, individua due categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4) la cui posizione e i cui compiti - propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa - di elevatissimo rilievo, rendono “non irragionevole” il mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f). Ad avviso della Corte, inoltre, le competenze spettanti ai dirigenti di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, rendono manifesto il collegamento sussistente tra la loro attività e quella degli organi di decisione politica con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto da disporre che i suddetti incarichi siano conferiti su proposta del ministro competente.

- Con l'intervento di ANAC, con delibera del Consiglio n. 586 del 26 giugno 2019 è stato proposto, quale criterio adottato e desumibile dalla norma, l'individuazione dei dirigenti cui spetta l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) non tanto in ragione dell'amministrazione di appartenenza (enti statali e non), quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non.

- Anac evidenzia che l'art. 27 del d.lgs. 165/2001 prevede per le pubbliche amministrazioni non statali, le Regioni e gli enti pubblici non economici, l'adeguamento ai principi dell'art. 4 e del capo II sulla dirigenza. L'art. 4 riguarda il principio di distinzione fra politica e amministrazione; il capo II, invece, è quello sulla dirigenza al cui interno vi è l'art. 19 “Incarichi di funzioni dirigenziali”. Anche alle amministrazioni non statali, pertanto, va applicato il criterio di distinzione tra politica ed amministrazione e i principi di differenziazione tra funzioni dirigenziali apicali e non apicali, in ragione della differente articolazione organizzativa, complessa o semplice, dei relativi uffici e dei compiti attribuiti.

- Anac ribadisce che pertanto, ad avviso dell'Autorità, i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.

- Ad avviso dell'Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, pag. n. 4 co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali.

E' necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti. In questo modo, oltre che per ragioni di trasparenza organizzativa, si consentirà all'Autorità di poter svolgere correttamente la propria attività di vigilanza.

- Anac conferma, infine, che resta invece fermo quanto disposto nella delibera 241/2017, secondo cui i dirigenti sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (par. 3 – Obbligo di comunicazione per i dirigenti). A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 586 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019", nonché la sentenza stessa della Corte Costituzionale;

vista inoltre la circolare UPIPA 33/2019 del 18.10.2019 avente ad oggetto "Comunicazione in merito alla pubblicazione dei dati dei dirigenti sulla pagina dell'amministrazione trasparente"

ritenuto opportuno specificare in un atto organizzativo che la posizione del Direttore della A.P.S.P. "Giacomo Cis", per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui subordinati, è equiparabile al Dirigente di seconda fascia o equiparato, e non ad un Dirigente generale;

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 e dell'art. 11 dello Statuto;

ritenuta ininfluenza la presenza dello stesso direttore ai fini dell'assunzione della presente delibera;

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm. ed i relativi Regolamenti di attuazione:

- Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 3/L). e ss.mm.;

- Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 132 dd. 12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 4/L) e ss.mm.;

- Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17.10.2006 (D.P.Reg. 17.10.2006 n 12/L). e ss.mm.;

visto lo Statuto dell'A.P.S.P. "Giacomo Cis" approvato con delibera della Giunta Regionale n. 47 di data 16 marzo 2017;

richiamati i seguenti Regolamenti dell'A.P.S.P. "Giacomo Cis":

- Regolamento di Contabilità, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 26 agosto 2022;

- Regolamento per i Contratti, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 11 luglio 2017;

- Regolamento di Organizzazione, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 07 settembre 2017;

- Regolamento per il Personale, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 20 settembre 2019;

richiamato l'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto autonomie locali dd. 29/10/2018;

approvazione del bilancio preventivo economico pluriennale di previsione e del piano programmatico triennale 2023 – 2025.

visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "Giacomo Cis" adottato con approvato con decreto della Presidente n. 3 del 15 maggio 2015;

viste le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2023 e relativo finanziamento, Approvate con Deliberazione della G.P. Di Trento n.2473 dd. 22/12/2022;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che la figura del Direttore della A.P.S.P. "Giacomo Cis", per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui sotto-ordinati, è equiparabile al Dirigente di seconda fascia o equiparato, e non ad un Dirigente generale.

2. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 nr. 7 e dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15, e che ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 21.09.2005 nr. 7, e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo di pubblicazione

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell'A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009

4. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 25.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura della presente deliberazione, la stessa viene approvata e sottoscritta.

I CONSIGLIERI

f.to Toniatti Maria Teresa
f.to Berlanda Paolo
f.to Calcari Ermanno
f.to Fedrigotti Anna
f.to Lo Re Daniele
f.to Morghen Raffaella

IL PRESIDENTE

f.to Dubini Marisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.

Ledro, 22 marzo 2023

IL DIRETTORE
f.to dott. Paolo Bortolamedi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Direttore che copia della presente deliberazione è in pubblicazione il giorno 23.03.2023 sul sito internet dell'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro (www.apspgiacomocis.it) per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Ledro, 23 marzo 2023

IL DIRETTORE
f.to dott. Paolo Bortolamedi

La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Provinciale di Trento il prot. n. in esecuzione dell'art. 21, comma 1 del D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale.

Ledro,

IL DIRETTORE

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO
